

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

AI LORO CONSULENTI

Circolare n. 6/2019

Vicenza li, 6 maggio 2019

OGGETTO: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil.

In riferimento a quanto in oggetto e a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo d'imposta 2019, trasmettiamo comunicazione CNCE n. 665 (allegata).

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


Il Direttore
arch. Mauro Pastore

Allegato: comunicazione CNCE n. 665 del 03.05.2019.



Prot. n°9239 /p/cv

Roma, 3 maggio 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 665

Oggetto: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo di imposta 2019, acquisiti pareri e contributi in merito, si precisa quanto segue.

Regime fiscale

I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l'iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil all'Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali; una volta avvenuta l'iscrizione, potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima della predetta data in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l'anno precedente.

Regime contributivo

I contributi versati nel periodo contributivo 2019 dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9bis del decreto-legge n. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del Fondo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non attribuisce rilevanza all'iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di “*contributi e somme a carico del datore di lavoro versate... a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi [...] al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari*”.

Si precisa, pertanto, che le Casse Edili/Edilcasse potranno fornire alle imprese le seguenti indicazioni per la predisposizione delle prossime buste paga:

- aggiungere all'imponibile fiscale di ogni dipendente l'importo dei contributi destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019;
- versare al fondo di solidarietà istituito presso l'Inps il contributo del 10% dell'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini

